

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-SECONDA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N.(OMISSIS) R.G. dell'anno 2012 avente ad oggetto: restituzione somme, vertente

CREDITORE TRA
NOTAIO E **ATTRICE**
BANCA – DEPOSITARIA LIBRETTI NONCHÈ **CONVENUTO**
ASSICURATORI DEI LLOYD'S **TERZI CHIAMATI**
AVVOCATO-COLLABORATORE NOTAIO E **TERZO CHIAMATO CONTUMACE**

CONCLUSIONI:

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la **CREDITORE S.p.A.**, premesso che con provvedimento del 7.7.2009 reso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino era stato approvato il progetto di distribuzione delle somme relative alla procedura esecutiva immobiliare n. (omissis) promossa in danno di **DEBITORE** e che il credito vantato da essa attrice (creditore precedente) era pari ad € 29.697,43; che tale somma non le era mai stata corrisposta dal **NOTAIO DELEGATO**, che non aveva emesso i necessari mandati di pagamento, nonostante le formali richieste; che il notaio, in riscontro ad una nota, aveva riferito di illecita sottrazione delle somme destinate alla procedura esecutiva, ha chiesto di accertare la responsabilità professionale colposa del **NOTAIO** nell'espletamento delle deleghe e la condanna del **NOTAIO** al pagamento in suo favore della somma di € 29.697,43, mai incamerata, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi, vinte le spese di lite.

Il **NOTAIO**, tempestivamente costituitosi, ha esposto che nessuna responsabilità poteva ascriversi a suo carico per il mancato pagamento della somma richiesta, essendo stato egli stesso vittima di raggiri posti in essere da terzi e segnatamente dal collaboratore infedele **AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO**; ha chiarito che nell'espletamento delle deleghe del g.e., aveva istituito uno o più libretti di deposito bancario nominativi, intestati esclusivamente a suo nome, per le procedure esecutive, sui quali venivano versati tutti i proventi delle vendite all'asta ed effettuati prelevamenti; che il **AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO** aveva illecitamente prelevato ed utilizzato per fini personali tutte le somme di denaro depositate sui libretti accesi presso la **BANCA** e riferibili alle procedure esecutive delegate, ivi comprese, dunque, le somme spettanti alla odierna parte attrice.

Ha aggiunto il **NOTAIO** che il **COLLABORATORE** aveva in particolare falsificato la sua firma apposta alle distinte di prelevamento, tanto che aveva sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di Avellino; peraltro, lo stesso **COLLABORATORE** aveva inteso con autodenuncia del 18.09.2009 (all. 2), confessare la condotta illecita tenuta, chiarendo di aver iniziato ad impossessarsi delle somme depositate sui

libretti sin dall'anno 2005, falsificando sistematicamente la firma di esso notaio e di essersi conclusivamente appropriato della somma complessiva di 4 milioni di euro.

Ha poi elencato, il **NOTAIO**, una serie di operazioni sospette che la **BANCA** aveva permesso di effettuare sui libretti al **AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO**, a riprova della condotta gravemente colposa della Banca nella gestione e movimentazione dei libretti stessi.

Ha chiesto, dunque, il **NOTAIO**, il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti e, stante la indubbia responsabilità del **AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO**, in uno alla responsabilità concorrente della **BANCA**, che aveva consentito a quest'ultimo di operare sui conti senza alcuna formale investitura e senza valida delega, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio i predetti, da considerare unici responsabili del danno patito dall'attrice; inoltre, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la LLOYD'S OF LONDON, essendo coperto da polizza per la responsabilità civile, al fine di essere manlevato di tutto quanto condannato a pagare in caso di accoglimento della domanda attorea.

Il **AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO**, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e va dichiarato contumace.

Si costituiva la **BANCA**, la quale chiedeva preliminarmente di sospendere il giudizio civile in attesa della definizione del giudizio penale pendente nei confronti del **COLLABORATORE NOTAIO**; nel merito respingeva ogni addebito argomentando che non era possibile individuare uno specifico libretto riferibile ad ogni specifica procedura esecutiva; che il **COLLABORATORE** era stato scelto dal **NOTAIO** quale suo ausiliario nelle attività connesse alle deleghe del g.e. delle operazioni di vendita e come tale lo aveva presentato al direttore della Banca ed ai suoi dipendenti; che il **NOTAIO** aveva affidato al **COLLABORATORE** la custodia dei libretti; per ogni operazione di versamento e prelevamento il **COLLABORATORE NOTAIO** aveva presentato delega specifica del notaio, per cui nessun difetto di diligenza poteva ravvisarsi in capo ai dipendenti della Banca. Ha aggiunto la **BANCA** che il **COLLABORATORE NOTAIO** era stato identificato alla prima operazione come da prassi bancaria ed era legittimato ad operare sui libretti previa consegna della distinta a firma del **NOTAIO**; che anzi, sussisteva la responsabilità esclusiva del **NOTAIO** per aver affidato la custodia esclusiva dei libretti al **COLLABORATORE**, per aver acceso libretti non collegati alla specifica procedura esecutiva, per aver omesso ogni controllo sull'attività del dipendente.

Ha chiesto, dunque, la **BANCA**, il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.

Si costituivano gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S che argomentavano in punto di insussistenza di profili di responsabilità contrattuali o extracontrattuali del notaio e invocavano il massimale di € 3.000.000,00 e la franchigia di € 10.000,00 contrattualmente prevista, quest'ultima da porre ad esclusivo carico dell'assicurato; chiedevano, dunque, le conseguenti declaratorie, vinte le spese di lite.

Ammesse le prove orali ed escussi i testi, all'udienza del 22.4.2015 sono state acquisite la consulenza tecnica d'ufficio svolta dalla prof. (omissis) o nel cd. giudizio pilota r.g. (omissis 0000/09), depositata dal difensore del **NOTAIO** sin dal 27.11.2014, la c.t.u. grafologica resa in giudizio analogo, e all'udienza del 27.5.2015, sull'accordo delle parti sono stati acquisiti i verbali riferibili alle deposizioni rese dai testimoni escussi in analogo giudizio (si tratta, come vedremo di un contenzioso seriale riferibile alle somme depositate su tutti i libretti delle procedure esecutive immobiliari delegate dal giudice dell'esecuzione).

La causa è stata, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.9.2015 ed è stata riservata in decisione previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art 190 c.p.c.

2. La domanda spiegata in citazione è espressamente una domanda di danno parametrata alle somme spettanti all'attore nella procedura esecutiva richiamata in atti, delegata dal giudice dell'esecuzione per la vendita dei beni immobili, al **NOTAIO**, odierno convenuto.

Invero, dalla prospettazione contenuta in citazione e dalle successive difese emerge all'evidenza che si addebita al notaio un sostanziale non diligente svolgimento delle operazioni di vendita a lui delegate dal giudice dell'esecuzione in una procedura esecutiva immobiliare che non era giunta a conclusione con la necessaria attribuzione al creditore procedente delle somme ricavate dalla vendita forzata dei beni immobili del debitore esecutato (si evidenzia, infatti, che nessuna condanna diretta di pagamento di somme del notaio è possibile, poiché il notaio ha agito nella qualità di delegato del giudice e, quindi, non ha una legittimazione diretta a versare e restituire somme della procedura, operazioni che avvengono con i mandati di pagamento sottoscritti dal giudice).

Come più avanti meglio si esporrà, il notaio ha, infatti agito in qualità di delegato del giudice dell'esecuzione, sicché la risoluzione della presente questione postula la verifica di una responsabilità del notaio nello svolgimento dei compiti di delegato del g.e. in riferimento alla procedura esecutiva dedotta in lite.

Pertanto, alla luce delle eccezioni del **NOTAIO**, che ha chiamato in causa la **BANCA** ed il collaboratore **AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO**, a suo dire unici responsabili del danno patito dall'attrice, occorre verificare se sussiste la responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda in esame e chiamati in causa.

SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PENALE.

Non sussistono i presupposti della sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione di procedimento penale sui medesimi fatti (già n. 5209/09 ed ora nrg. 1601/14, a dibattimento penale).

Il nostro ordinamento non è più ispirato al principio di pregiudizialità obbligatoria del processo penale del quale il previgente art. 3 c.p.p. era espressione, vigendo all'attualità il principio della separazione ed autonomia dei processi; ne consegue che nessuna sospensione il giudice civile deve disporre in attesa delle decisioni del giudice penale, fatti salvi i casi di sospensione necessaria, contemplate nel comma 3 dell'art. 75 c.p.p. (azione proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado) insussistenti e inconfigurabili nel caso in esame.

Sul punto è sufficiente evidenziare che il comma 3 dell'art. 75, riportato nel caso di specie, presupporrebbe che la odierna attrice si fosse costituita parte civile nel giudizio penale prima di questo giudizio e così non è; né ha mai trasferito in sede penale la sua pretesa civilistica (cui conseguirebbe la rinuncia agli atti del giudizio civile ex art. 75, comma 1 c.p.c.), sicché gli eventi avvenuti nelle more di questo giudizio e dedotti dalla Banca in comparsa conclusionale non rilevano poiché riferibili alla Banca ma non all'attrice.

La Banca, infatti, deduce e documenta di essersi essa stessa, oggi convenuta, costituita parte civile nel processo penale (circostanza nuova) e di essere stata anche ammessa alla chiamata del responsabile civile **NOTAIO** (che nel processo non è imputato) come da decreto in atti.

È evidente che tale circostanza non attiene alla sorte della domanda della odierna istante.

LA RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO DELEGATO

La disciplina dell'esecuzione forzata, sin dal 1998, prevede che il giudice dell'esecuzione possa delegare lo svolgimento delle operazioni di vendita forzata a professionisti esterni. In un primo momento la delega per la vendita di beni immobili e mobili registrati poteva essere conferita solo ai notai. La riforma delle leggi n. 80

e 263 del 2005 ha ampliato la platea dei professionisti ai quali può essere conferita la delega, che è stata anche parzialmente modificata nell'oggetto.

Tale previsione ha la finalità di accelerare la definizione delle procedure esecutive immobiliari e, nel contempo, di garantire una maggiore trasparenza nella loro conduzione.

L'art.591 bis II comma c.p.c., alla cui lettura si rimanda, definisce l'ambito oggettivo della delega e dall'esame della disposizione emerge anche che lo svolgimento delle attività delegate richiede al professionista la disponibilità di una struttura organizzata al fine di garantire il migliore espletamento dell'incarico.

Nulla il codice dispone in merito alla qualificazione giuridica del delegato.

Secondo un primo orientamento il notaio è un ausiliario del giudice. Tale opinione è sostenuta dal rilievo che il termine ausiliario, nel codice di procedura civile, sta a connotare la figura del soggetto diverso dal giudice, estraneo all'ordine giudiziario, che non partecipa dell'esercizio della funzione giudiziaria, ma che è investito dal giudice, attraverso un atto di nomina, dell'esercizio di attribuzioni prefigurate dalla legge strumentali all'esercizio della giurisdizione e per il cui svolgimento la legge si affida all'attività di privati, considerati idonei a svolgerla.

Si osserva al riguardo che l'art. 68 c.p.c., rubricato "altri ausiliari", è collocato nel Capo III del Libro I del codice di procedura civile, intitolato «del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice», ed è inserito dopo gli articoli dedicati al consulente tecnico e al custode. Ne deriva, secondo tale orientamento, che se il notaio è un ausiliario del giudice, deve essere conseguentemente applicato del regime di responsabilità delineato dall'art. 64 c.p.c.

La dottrina e la giurisprudenza, all'unisono, ricostruiscono la fattispecie di cui all'art. 64 c.p.c. in termini di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, azionabile secondo i canoni generali sanciti dall'art. 2043 c.c. solo nel caso in cui l'ausiliario incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti (sul punto già Cass. civ., 25/05/1973, n. 1545, che osservava come all'attività del consulente tecnico non possono applicarsi gli schemi privatistici dell'adempimento e dell'inadempimento; vedi anche Tribunale Bologna 15.3.2010: "È bene premettere in diritto che la responsabilità del consulente tecnico d'ufficio è regolata dall'art. 64 c.p.c. ancorché al di fuori di ogni vincolo privatistico, atteso che il consulente è un ausiliario del giudice ed opera in funzione dell'accertamento che al giudice è demandato ovvero in funzione del superiore interesse della giustizia (Cass. civ., 25 maggio 1973, n. 1545), sul metro della colpa grave, che assume in ambito civilistico il ruolo di criterio identificatore del profilo soggettivo dell'illecito, da coniugarsi, ai fini della sua sussistenza, al danno e al nesso di causalità (Cass. civ., Sez. III, 1 dicembre 2004, n. 22587). Il consulente, quindi, similmente al professionista intellettuale risponde dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività, nel compimento delle quali sia riconoscibile in capo all'operante il requisito della colpa grave. Ferma perciò la connotazione aquiliana dell'illecito, al danneggiato compete la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui in termini di gravità).

La dottrina più recente e oramai prevalente, alla quale questo giudice ritiene di aderire, sostiene, invece, che nell'esercizio della delega di cui all'art. 591 bis, il notaio assuma il ruolo di sostituto anziché di mero ausiliario del giudice, poiché la sua attività supera i compiti di assistenza o di collaborazione subordinata che caratterizza gli ausiliari. Ne consegue che la funzione del notaio delegato non può inquadrarsi nello schema di cui all'art. 68 c.p.c. poiché il rapporto del delegato con il giudice non ha carattere meramente accessorio, collaterale e occasionale.

Il professionista è designato dal giudice affinché svolga attività che, di norma, competono a quest'ultimo e, quindi, in sua sostituzione. Pertanto, l'art.68 c.p.c. pare difficilmente applicabile in quanto il giudice affida al delegato compiti che potrebbe tranquillamente svolgere in autonomia. In virtù di tale rapporto di sostituzione, gli atti compiuti dal notaio producono gli stessi effetti processuali che essi avrebbero ove posti in essere dal giudice dell'esecuzione, restando le operazioni svolte dal notaio sempre ancorate nell'alveo del processo civile.

Si ritiene, dunque, che il delegato sia un sostituto del giudice tanto più che assume la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art.357 c.p. in quanto svolge attività di rilevanza pubblicistica.

Sul piano strutturale, la dottrina ritiene, poi, che **i rapporti tra il giudice dell'esecuzione ed il notaio siano inquadrabili nello schema proprio del diritto pubblico della delegazione intersoggettiva ad efficacia esterna**, salvo la funzione esercitata, che rientra invece, come detto, nell'ambito della giurisdizione.

La giurisprudenza della Corte dei Conti ha approfondito e sostenuto in tal senso la natura e la funzione delle attività svolte del notaio delegato argomentando che *"Il notaio delegato al compimento delle operazioni di vendita all'incanto ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., pur non perdendo la propria veste di notaio- in cui è insita una funzione latamente processuale - svolge una funzione di carattere "sostitutivo" (e non di ausiliario) rispetto ai componenti necessari dell'ufficio giudiziario e dunque a seconda dei casi, del giudice, del cancelliere o dell'ufficiale giudiziario; in detta veste è tenuto a compiere tutti gli adempimenti inerenti al corretto e tempestivo svolgimento delle procedure esecutive oggetto dell'incarico, anche nella veste di pubblico ufficiale (art. 357 c.p. e art. 591 bis c.p.c.), ed acquisisce la temporanea disponibilità delle somme altrui di cui lo stesso dovrà comunque rispondere, in caso di sottrazione, nei confronti di terzi creditori"* (cfr. Corte dei Conti reg. Calabria, sez. giuristi, 20.11.2013, n. 351).

Partendo da tale presupposto la Corte ha postulato conseguentemente l'esistenza di un rapporto di servizio con l'amministrazione fonte di responsabilità erariale (che è stata individuata e riconosciuta).

Dette affermazioni trovano conforto anche nel recente orientamento espresso dalla Cassazione S.U. nelle ord. n.11 del 4.1.2012 e ord. N. 30786 del 30.11.2011, che ad es. con riferimento alla figura del consulente tecnico del pubblico ministero (imputato ex art. 373 c.p.), hanno ravvisato **un rapporto di servizio tra il professionista e l'amministrazione statale della giustizia**, affermando la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di danno erariale, ai sensi del r.d. n. 1214/1934 art. 52.

La S.C. ha affermato quanto segue: *"È stato, infatti, chiarito che lo svolgimento di attività che, altrimenti, avrebbero dovuto essere compiute dalla stessa amministrazione basta a postulare l'esistenza di un rapporto di servizio che, per giurisprudenza ormai consolidata ricorre ogni qual volta un soggetto venga investito del compito di porre in essere una attività dell'amministrazione (senza che a tal fine rilevi la natura pubblica o privata del soggetto stesso e la fonte dell'investitura). E si è anche proclamato che interpretazioni restrittive delle disposizioni che fissano l'ambito della giurisdizione del giudice contabile appaiono meno giustificabili quanto più siano suscettibili di risolversi nella restrizione del numero degli obbligati a risarcire il danno in definitiva provocato all'intera comunità addirittura per scopi criminosi (ord. Cass. SS.UU. n. 23332 del 2009)"*

Conviene poi riportare parte della motivazione contenuta nella sentenza della Corte dei Conti prima richiamata, che la scrivente condivide in quanto aderente, come esposto, alla più corretta ricostruzione della natura dell'attività svolta dal notaio delegato ed ai principi dettati anche dalla Cassazione civile.

Ad avviso del Collegio, la figura dell'ausiliario differisce nettamente da quella di professionista delegato (art. 591 bis c.p.c.) atteso che nell'incarico di delega, **non è ravvisabile un mero rapporto accessorio, collaterale ed occasionale, bensì una autentica sostituzione nell'attività del giudice dell'esecuzione**

giuridicamente qualificabile in termini di “delega sostitutiva”, in virtù della quale il delegato è tenuto al compimento di atti i quali, se la delega non fosse intervenuta, spetterebbero al giudice dell’esecuzione, con ciò consentendo un inquadramento anche “sistematico” della funzione svolta dal notaio in sede di espropriazione delegata (art. 591 bis c.p.c. e ordinanza del G.E.).

Assume quindi particolare rilevanza tutta l’attività dispiegata dal notaio all’interno della vendita forzata, di natura giurisdizionale, costituente una fattispecie processuale complessa finalizzata ad attuare l’espropriazione forzata ovvero a trasferire coattivamente la titolarità di un diritto reale immobiliare del debitore ad altri al fine di soddisfare le pretese creditorie.

Il professionista delegato assurge a sostituto del giudice dell’esecuzione avente gli stessi poteri processuali dello stesso ancorchè nei limiti di legge o provvedimentali di cui all’atto-base presupposto legittimante e giustificativo.

Si osserva ancora che nella procedura esecutiva l’Autorità giudiziaria acquista il potere di disposizione del diritto sulla cosa, oggetto di vendita, la P.A. vende né in nome né per conto del debitore espropriato, ma in nome proprio in virtù del potere di disposizione che le spetta sul bene una volta sottratto al debitore e nell’interesse del creditore espropriato.

Mediante la vendita forzata, il bene si trasferisce all’acquirente dietro pagamento di una somma di danaro da distribuire ai creditori concorrenti ovvero si procede all’assegnazione del bene che viene acquisito da un creditore con contestuale estinzione del suo diritto di credito vantato nei confronti del debitore. Con riferimento alla proprietà della somma ricavata e da distribuire dopo la vendita dei beni pignorati, la S.C. ha precisato che la stessa rimane, fino alla approvazione ed esecuzione del progetto di distribuzione, di proprietà del debitore, ma è anche gravata da un vincolo di indisponibilità perché a disposizione della procedura esecutiva.

In tale contesto, il **notaio agisce quale “longa manus” del tribunale** in quanto la delega attribuisce al notaio designato la legittimazione all’esercizio di poteri e funzioni spettanti al giudice e pertanto arreca **un danno economico all’Amministrazione della Giustizia ove si appropri dolosamente delle somme frutto delle esecuzioni immobiliari**, che sebbene formalmente appartenenti al debitore esecutato, **sono vincolate alla procedura esecutiva** e perciò stesso trattenute fino alla fase distributiva nella piena consapevolezza di avere in custodia denaro altrui (debitore, creditor, Stato). Secondo il codice, i proventi dalle vendite sono destinati a soggetti terzi (creditori, assegnatari, debitore), secondo il progetto di distribuzione da predisporre dallo stesso notaio, al quale spetta altresì “ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate” (art. 12 e 13 art. 591-bis c.p.c.).

Una volta versato il prezzo, il delegato deve predisporre il decreto di trasferimento e trasferire il fascicolo al giudice. Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto corrente postale indicati dal giudice (art. 591-bis ultimo cpv). A tutela dei diritti lesi, l’ordinamento prevede appositi rimedi da esperire nelle opportune sedi sia da parte della Amministrazione (della Giustizia in sede penale) sia dei soggetti terzi (sede civile).

Tale cambiamento di prospettiva ha reso controverso anche il regime di responsabilità (in particolare civile, per ciò che in questa sede interessa).

Esposta sopra la teoria della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art.2043 c.c. maturata secondo l’inquadramento tradizionale del notaio delegato nell’ausiliario, va ora evidenziato che a favore della natura

contrattuale della responsabilità milita non solo la diversa ricostruzione del notaio delegato quale sostituto del giudice, ma anche l'argomento che il professionista delegato, pur essendo un pubblico ufficiale, resta un soggetto privato che svolge un'attività professionale ai sensi degli artt. 2229 e ss. c.c. . Pertanto la delega potrebbe dar vita ad un rapporto analogo a quello che nasce dal contratto d'opera professionale (così già Trib. Avellino, ord. 17.10.2012, dott.ssa Di Paolo).

Ne consegue che il **NOTAIO DELEGATO** deve adempiere ed operare in ordine alla delega con la diligenza qualificata richiesta dalla funzione ex art. 1176 c.c. (art. 1176 comma 2 c.c.: nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata).

Né è di ostacolo il rilievo che secondo tale ricostruzione il rapporto si instaura solo con il giudice (che formalmente delega il notaio) alla luce della nota espansione della responsabilità da contatto.

E' evidente, infatti, che il **NOTAIO**, delegato dal giudice, agisce nell'interesse della procedura e di tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso lo stesso debitore, che con il notaio entrano in contatto; non si dimentichi, peraltro, come già accennato, che **con riferimento alla proprietà della somma ricavata e da distribuire dopo la vendita dei beni pignorati**, la S.C. ha precisato che la stessa **rimane, fino alla approvazione ed esecuzione del progetto di distribuzione, di proprietà del debitore, seppur gravata da un vincolo di indisponibilità perché a disposizione della procedura esecutiva**.

Orbene, come è noto, ex art. 2236 c.c., se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, **il professionista non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave**.

Tanto premesso deve ritenersi che l'attività svolta dal notaio delegato per la vendita non richieda una particolare competenza tecnica in ragione della capacità stessa del professionista, ritenuta di per sé professionalmente molto elevata, sicché la diligenza richiesta, oltre ad essere esigibile in ragione della speciale capacità del professionista, deve essere la migliore possibile e il professionista risponde anche per colpa lieve.

Aderendo a tale ultimo orientamento, si aggiunge che nel caso specifico sussistono non soltanto profili di responsabilità diretti del notaio, ma sussiste anche un ulteriore profilo di responsabilità del notaio per fatto dei suoi dipendenti, che risponde a regole sue proprie. Si vuol dire cioè che concorrono diversi profili di responsabilità sia con riferimento alla posizione del notaio, ma anche con riferimento al concorso del **COLLABORATORE** e della **BANCA**.

Su tale ultimo punto è sufficiente rilevare che la eventuale responsabilità solidale non è esclusa pur laddove i titoli di responsabilità siano diversi.

RESPONSABILITÀ DIRETTA DEL NOTAIO.

1. Un primo profilo di responsabilità diretta discende dalla violazione da parte del notaio dell'obbligo di custodia del libretto di deposito.

L'obbligo di custodia del libretto incombe esclusivamente in capo al notaio che non può delegare a terzi la funzione pubblica delegata e la custodia del libretto in sé, ma al più, come si vedrà, l'esecuzione di determinate e specifiche operazioni su di un determinato libretto (nello specifico al suo collaboratore, rivelatosi infedele, **AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO**).

La scrivente non condivide l'orientamento pure espresso da parte della giurisprudenza in punto di possibilità di affidare in custodia un libretto di deposito a terzi da parte dell'intestatario. E' agevole ritenere che tale possibilità possa ammettersi nei rapporti tra privati ma non nell'ambito della peculiare delega delle

operazioni di vendita che al notaio fa il giudice dell'esecuzione (peraltro si è già espressa in termini di violazione dell'obbligo di custodia la giurisprudenza con riferimento al curatore fallimentare custode dei libretti intestati alla curatela; cfr. Cass. 2011, n. 710).

Dalla istruttoria orale è emerso che i dipendenti del notaio potevano avere agevole accesso all'armadio ove erano custoditi i libretti delle procedure esecutive; infatti, **l'armadio era chiuso a chiave**, ma le chiavi erano custodite in un cassetto della scrivania del notaio, cassetto che, negli orari di studio, era aperto per consentire ai collaboratori di accedere ai timbri ed al sigillo in tali cassette custoditi (cfr. deposizione resa dalla dipendente NOTAIO omissis). Già tale semplice modalità di custodia delle chiavi non esonera il notaio da responsabilità essendo evidente come fosse agevole per il **COLLABORATORE** accedere ai libretti. Ma in verità, le deposizioni rese dai dipendenti della Banca fanno propendere per un sicuro affidamento dei libretti da parte dello stesso notaio al **COLLABORATORE**, che è stato l'unico, per ben quattro anni, ad operare su tutti i libretti delle procedure esecutive delegate al **NOTAIO** (cfr. deposizioni di tutti i dipendenti della Banca); sicchè sia nell'uno che nell'altro caso il **COLLABORATORE** ha avuto modo con facilità di utilizzare i libretti e di falsificare ripetutamente la firma del **NOTAIO** nelle distinte di delega, come si è accertato incontrovertibilmente.

2. In ordine alla responsabilità diretta si evidenzia ancora che il **NOTAIO**, come ben esposto dal c.t.u. nella relazione acquisita (sulla cui piena utilizzabilità si dirà più avanti), ha aperto libretti nominativi nei quali ha fatto confluire importi riferibili a diverse procedure esecutive (evenienza di fatto ammessa dallo stesso notaio nella sua comparsa di costituzione), così **creando una iniziale promiscuità** che ha reso meno trasparente la gestione delle procedure, impedendo di avere immediatamente chiaro lo stato di avanzamento di ogni singola procedura: ad ogni procedura doveva infatti corrispondere uno specifico libretto, ma così non è stato nel caso di specie come ben accertato anche dal c.t.u. prof. Omissis

Va sottolineato che già la Corte dei Conti cit. si è espressa nel senso che non ha affatto rilievo che **l'apertura di conti correnti nominativi e non già intestati alle singole procedure esecutive come depositi giudiziari possa avere trovato avallo dalle prassi dei giudici dell'esecuzione**. Sul punto vale osservare che tale irregolarità resta superata dalle illecite commesse dal dipendente del notaio mai controllato adeguatamente.

Deve perciò escludersi che l'assenza di controllo sull'operato del notaio delegato, in mancanza di rilievi circa irregolarità nella gestione delle procedure esecutive, avrebbe di per sé solo consentito di ritenere operante una "autorizzazione di fatto" a gestire le procedure nel modo ben descritto dal c.t.u., censurabile sotto svariati profili, potendosi rilevare che nel caso di specie è stata acclarata la sussistenza di una condotta tenuta dal notaio in violazione sia degli obblighi di custodia di cui si è detto, sia degli obblighi di controllo dei dipendenti di cui si dirà.

RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO PER FATTO DEI SUOI DIPENDENTI.

Ex art. 1228 c.c., salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (analoga previsione è dettata dall'art. 2049 c.c. per il caso di responsabilità extracontrattuale).

Mentre il comportamento dei terzi deve essere doloso o quantomeno colposo, il debitore risponde della loro condotta per il solo fatto di essersi avvalso della loro opera.

Come chiarito dalla Cassazione nella sentenza del 1998, n. 11284, il notaio è obbligato ad eseguire personalmente l'incarico assunto - ed è perciò responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dei sostituti ed ausiliari di cui si avvale - con la specifica diligenza e perizia dovute per la professione che esercita, avuto riguardo al raggiungimento del risultato pratico perseguito.

La sua responsabilità rimane, dunque, sempre personale in difetto di mancata sorveglianza dell'operato del dipendente e discende direttamente dal disposto di cui all'art. 1228 c.c..

Va aggiunto, come più avanti pure meglio si argomenterà, che anche la eventuale responsabilità della banca non costituisce interruzione del nesso di causalità tra la condotta negligente del notaio e l'evento dannoso.

LA CONCORRENTE RESPONSABILITÀ DELLA BANCA.

In via preliminare deve sostenersi la piena utilizzabilità nel presente giudizio della consulenza tecnica d'ufficio svolta dalla prof. Omissis nel cd. giudizio pilota n. n. 0000/2009 r.g..

Infatti, il presente contenzioso ha assunto valenza seriale poiché ha visto instaurarsi numerosissimi procedimenti in cui i convenuti ed i chiamati sono i medesimi, laddove gli attori sono tutti coloro che avrebbero dovuto beneficiare delle somme ricavate dalle vendite forzate e che non sono mai state corrisposte agli aventi diritto.

Le indagini e le conclusioni svolte dal c.t.u. hanno, peraltro, valore generale poiché riguardano la gestione complessiva dei libretti e delle procedure e le modalità di svolgimento delle operazioni di prelevamento e versamento sui libretti medesimi, che sono sempre uguali ed effettuate tutte dal collaboratore del notaio, odierno chiamato in causa.

La scrivente ha ritenuto del tutto superfluo disporre in ogni fascicolo consulenze di ufficio tecnicamente uguali soprattutto in ossequio al principio di durata ragionevole del processo.

Né può ritenersi violato il principio del contraddittorio se è vero che l'unica parte che non ha partecipato alle operazioni peritali è stata la odierna attrice, che all'acquisizione non si è opposta.

Inoltre, in linea del tutto generale, Ai fini dell'ingresso in un ulteriore giudizio, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio è da considerare quale documento, soggetto alle regole delle produzioni documentali “ (cfr. Cass. 2014, n. 10599); nella specie il difensore del **NOTAIO** ha depositato la consulenza dopo le preclusioni istruttorie semplicemente perché la stessa è stata svolta e depositata dal c.t.u. nel separato giudizio solo allorquando nel presente giudizio le preclusioni istruttorie erano già spirate; sicchè, in applicazione delle regole generali, trattandosi di documento successivamente venuto in essere, ben poteva essere acquisito (vedi anche Cass. 2000, n. 12422 del 19/09/2000: “*Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata*”).

Tanto premesso si osserva quanto segue.

Come prospettato dalle parti e correttamente verificato anche dal c.t.u., i rapporti intercorrenti fra le parti in causa rientrano nell'ampia categoria dei contratti di deposito a risparmio libero con emissione di libretto nominativo.

I depositi a risparmio rientrano nel più ampio novero dei depositi bancari, secondo quanto disposto dall'art. 1834 c.c., il quale così recita: “*Nei depositi bancari di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con la osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.*”

Anche il contratto di deposito bancario è soggetto alla disposizione dell'art. 117 TUBC, che impone l'obbligo della forma scritta ed è finalizzato alla trasparenza, in quanto consente sia di verificare che le condizioni applicate dalla banca siano effettivamente conformi a quelle pubblicizzate sia che sussistano tutti

gli elementi del contratto richiesti dalla legge a pena di nullità. E' evidente, dunque, che medesima forma scritta debbano avere eventuali deleghe o mandati ad operare.

Dalla definizione data dal codice emerge che si tratta di un'ipotesi di deposito irregolare in quanto la banca acquista la proprietà della somma di denaro.

Tre sono le distinte ipotesi di depositi previsti, ossia:

deposito libero, in tal caso il cliente può ritirare il denaro in qualsiasi momento;

con preavviso, ossia è stabilito un termine di preavviso prima del ritiro della somma depositata; a scadenza fissa, in tal caso è stabilito un termine per la restituzione.

Nei depositi liberi il depositante può effettuare in ogni momento prelevamenti parziali, oltre che estinguere il deposito.

Al fine di colmare le lacune normativa di disciplina occorre però avere riguardo non solo alle disposizioni codicistiche ma anche alle norme contenute nei vari moduli predisposti dalle banche con cui vengono recepite le norme bancarie uniformi e che, con la sottoscrizione del cliente, diventano parte del regolamento contrattuale; tale combinazione conduce alla seguente tripartizione:

depositi ordinari o semplici;

depositi in conto corrente;

depositi a risparmio.

In particolare, il deposito a risparmio o deposito fruttifero è un contratto che permette al depositante di operare successivi versamenti e prelevamenti parziali e si caratterizza sotto il profilo giuridico per il fatto di essere documentato da dei libretti che vengono rilasciati dalla banca all'atto del primo.

Come accennato, il libretto di deposito a risparmio è disciplinato in maniera lacunosa e insufficiente dagli artt. 1835 e 1836 c.c., mentre trova disciplina più completa ed articolata sul piano negoziale nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla banca e riportate sul libretto stesso.

Sono elementi necessari di ogni libretto di deposito l'indicazione della natura del libretto, del tipo di deposito, della banca o l'agenzia presso cui è stato eseguito il deposito e che ha emesso il libretto, della data di emissione. Ove manchi qualcuno dei suddetti requisiti il deposito può valere come deposito ordinario.

I libretti di deposito costituiscono, da un lato, uno strumento di documentazione del contratto di deposito, e dall'altro un mezzo di documentazione dello svolgimento del rapporto, con in più una specifica funzione probatoria del deposito di danaro a risparmio.

Regola comune a tutte le tipologie di libretti è che le operazioni di versamento e prelevamento devono risultare dal libretto e le relative annotazioni fanno piena prova dei trasferimenti di danaro avvenuti (sul punto l'art. 1835 c.c. recita: "Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. E' nullo ogni patto contrario"; la norma, posta a tutela del cliente, rappresenta l'applicazione più intensa di un principio già presente in disposizioni di carattere generale, arg. ex art. 2210 c.c.).

Come ben evidenziato dal c.t.u. nella richiamata consulenza di ufficio svolta nel giudizio pilota, le norme bancarie uniformi precisano che i versamenti ed i prelevamenti debbono effettuarsi per contanti. Nella prassi bancaria permane, però, il fenomeno del versamento di assegni sul libretto, prassi solo apparentemente anomala, in quanto è rappresentativa di una duplice operazione: un'anticipazione, da parte della banca, della somma portata dall'assegno, e un versamento sul libretto della somma ricevuta dal "cambio" dell'assegno.

Altro principio comune a tutte le forme di deposito bancario è che la banca non può adempiere l'obbligo di restituzione senza una richiesta del depositante.

Inoltre, il libretto di deposito ha funzione di legittimazione del suo possessore e la sua materiale presentazione è necessaria per il compimento di qualunque operazione.

Infine, i libretti di deposito si distinguono in vari sottotipi a seconda della scadenza e dell'intestazione. Sotto il primo profilo e con riferimento al tipo di rapporto contrattuale sottostante all'emissione del libretto, si distinguono i libretti semplici o liberi o a vista, che consentono al depositante di chiedere il rimborso della somma depositata in qualunque momento, dai libretti vincolati o a termine, quando il depositante non può prelevare le somme depositate prima della scadenza ovvero, ove questa non sia stata indicata, prima della scadenza del termine di preavviso secondo le modalità ed i tempi stabiliti all'atto del deposito.

In ordine, invece, alla titolarità del credito e alla legittimazione dell'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di deposito, che è l'aspetto che maggiormente deve essere indagato nella specie, i libretti si distinguono in due categorie fondamentali: i libretti nominativi e quelli al portatore. I primi come è pacifico, non hanno natura di titoli di credito, sia perché non incorporano il diritto nel documento sia perché manca in essi la destinazione alla circolazione.

Seguendo l'opinione della dottrina e nella giurisprudenza, si ritiene che essi vadano classificati nella categoria dei documenti di legittimazione nominale, riferita a quei documenti che alla stregua dell'art. 2002 c.c. servono ad identificare il creditore facilitando l'esecuzione del contratto. Da ciò deriva che il possesso di tali libretti da solo non dà diritto alla prestazione e non conferisce quella legittimazione attiva piena che ricorre solo nei titoli di credito, perché l'esibitore deve, al fine di ottenere la prestazione, dimostrare la propria identità come l'intestatario del libretto (o come delegato) e su tale elemento deve appuntarsi anche l'indagine della banca, per il tramite dell'accertamento della consistenza probatoria documentale che deve offrire il possessore del libretto in ordine alla sua identità.

Tanto premesso in diritto, e qualificati i contratti tra le parti come contratti di deposito a risparmio libero con emissione di libretto nominativo, come agevolmente desumibile dalla documentazione esaminata, va ora evidenziato che al c.t.u. erano stati conferiti, tra gli altri, dei quesiti volti a ricostruire i rapporti tra il NOTAIO e la Banca e le modalità di movimentazione dei libretti riferibili alle procedure esecutive immobiliari, tutte coinvolte negli ammanchi di cui è lite.

Se è vero, infatti, che la normativa non disciplina compiutamente tale tipo di rapporto, è necessario approfondire gli accordi specifici presi tra le parti, il loro rispetto in punto di movimentazione dei libretti, così come verificare l'esistenza ed il rispetto di una eventuale prassi bancaria al fine di verificare se il **COLLABORATORE NOTAIO** fosse legittimato ad operare sui libretti in lite.

Orbene, è in atti documentato che il **NOTAIO** nell'espletamento delle numerose deleghe affidategli dal Giudice dell'Esecuzione aveva provveduto ad istituire numerosi libretti di deposito bancari nominativi. I contratti sono tutti intestati esclusivamente al **NOTAIO** e da questi sottoscritti.

Il regolamento che accompagna i contratti e che riporta norme coerenti con la disciplina dei depositi di risparmio liberi con emissione di libretti nominativi, all'art.5 precisa che "Se il libretto è nominativo i rimborsi vengono effettuati all'intestatario del libretto o al suo rappresentante debitamente legittimato. E' ammessa l'intestazione del libretto nominativo a più persone, anche con facoltà per ciascuno di compiere operazioni separatamente".

Non è escluso, dunque, che potesse operare un rappresentante, purché debitamente legittimato.

Nella documentazione allegata ad ogni libretto risulta esclusivamente lo specimen di firma dell'intestatario del libretto **NOTAIO**, non quella del **COLLABORATORE NOTAIO**.

Delega formale ad un rappresentante non esiste. Non vi è, dunque, un rappresentante facoltizzato ad operare sul rapporto (per usare le espressioni utilizzate nei moduli bancari) in linea generale.

Infatti, il modulo contenente la firma dell'intestatario prevedeva altri campi lasciati vuoti nel quale si sarebbero dovuti annotare cognome, nome, luogo, data di nascita e specimen di firma delle persone autorizzate ad operare sul conto/libretto.

Più specificamente, in detto modulo sottoscritto dal **NOTAIO** è chiaramente riportata la seguente dicitura:
“Con riferimento al citato conto corrente/libretto di risparmio nominativo Vi diamo, nell’elenco sopra riportato, le generalità delle persone autorizzate a rappresentare tutti o ciascuno di noi nei Vostri confronti in relazione al conto corrente/libretto di risparmio nominativo stesso. Vi dichiariamo pertanto che riconosceremo le disposizioni di dette persone pienamente valide ed efficaci per noi sottoscritti anche se ripartiteVi senza spendita del nostro nome, con esonero da ogni e qualsiasi Vostre responsabilità intanto che le autorizzazioni non saranno revocate o modificate. Nell’elenco soprariportato è altresì esposto, per il caso di disposizioni impartite Vi per iscritto, il fac-simile della firme di ciascuno delle persone indicate.”

Come detto, non vi è compilazione dei dati riferibili alle persone autorizzate a rappresentare il notaio.

Il c.t.u. nel giudizio pilota ha poi accertato che in tutti i libretti vi sono movimentazioni di denaro riferibili anche a diverse procedure immobiliari, ma tale evenienza è di fatto ammessa dallo stesso **NOTAIO** nella comparsa di risposta relativa anche a questo giudizio.

Per ogni operazione vi è, poi, una distinta di versamento o prelievo (anche se non tutte le distinte risultano agli atti) che in basso presenta due parti distinte: nel riquadro a sinistra tutte contengono la firma del **NOTAIO** alla dicitura “Firma del versante/richiedente”, nel riquadro a destra tutte contengono una diversa firma che è da attribuire al **COLLABORATORE NOTAIO** alla dicitura “per operazioni eseguite da persone diverse dall’intestatario e non facoltizzate ad operare sul rapporto”.

Più avanti si chiarirà anche visivamente la distinzione.

Orbene, come più volte accennato, in tema di contratto bancario di deposito di una somma di danaro, con emissione di un libretto nominativo, la banca depositaria ha l'obbligo di accertare la legittimazione del soggetto che effettua le operazioni di prelievo, con la conseguenza che anche l'affidamento del libretto in custodia ad un terzo da parte del titolare non permette di escludere la responsabilità della banca per gli illegittimi prelievi eseguiti dal terzo.

Tanto premesso, supera la questione della falsificazione della firma del notaio da parte del **COLLABORATORE NOTAIO** in occasione delle operazioni sui libretti (falsificazione confessata da **AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO**) e delle problematiche della riconoscibilità della firma falsa da parte del dipendente dello sportello, la gestione dei libretti al di fuori di ogni previsione di legge e di prassi bancaria in punto di legittimazione del **COLLABORATORE NOTAIO** ad operare, come ben descritto dal c.t.u. prof. (OMISSIS) e verificabile dall’esame dei documenti in atti e delle distinte.

I libretti accesi per le procedure esecutive sono diretti a soddisfare le esigenze di una procedura che ha interesse prevalente alla sicura (e remunerativa) custodia delle somme sino al momento del riparto ai creditori. La peculiarità di tali libretti, nota alla Banca, come riferito da tutti i testi escussi, imponeva una maggiore attenzione nella gestione dei libretti da parte anche della Banca stessa, atteso che il notaio operava come longa manus di un giudice.

La Banca è liberata – ed è esente da responsabilità - solo se paga all'intestatario stesso del libretto, che sia stato debitamente identificato non essendo questo un titolo di credito ma un mero documento di legittimazione, o ad un soggetto regolarmente delegato. Centrale è pertanto il tema della diligenza dovuta dalla banca nell'effettuare il pagamento e nell'accertare la legittimazione del delegato **COLLABORATORE**.

Anche in tema di responsabilità della banca nell'identificazione del soggetto legittimato al prelievo o al versamento si applicano le regole di diligenza qualificata sopra riportate per il notaio; alle operazioni di versamento e prelevamento è applicabile, dunque, l'art. 1176 c.c. sopra riportato. Anche in questo ambito è opinione concorde in giurisprudenza che la diligenza richiesta non è semplicemente quella ordinaria, bensì è quella «professionale», perché propria dell'operatore professionale e specializzato nel campo della intermediazione del denaro, anche e soprattutto nella identificazione dell'esatto avente titolo al prelievo (nella specie di prelievi fraudolenti si discute).

Inoltre, ad integrare la disciplina delle operazioni in discorso, concorre l'art. 1856 c.c. a mente del quale la banca risponde, per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal cliente, secondo le regole del mandato, ma avuto riguardo alla graduazione ulteriore della diligenza del mandatario rispetto a quella sancita dall'art. 1710 c.c. (cioè del «buon padre di famiglia») e consistente nella diligenza «qualificata» sopra esposta (capoverso dell'art. 1176 c.c.) derivante dalla natura professionale dell'attività svolta e dalle doverose regole di comportamento vevoli nel settore di riferimento (in materia argomenta la Cassazione che la clausola generale in tema di responsabilità di cui all'art. 1176 cod. civ., si configura già di per sé quale fonte di responsabilità; cfr. Cass. 2000, n. 2058).

Pertanto, «incombe sugli istituti di credito un generale obbligo di correttezza e diligenza che impone l'espletamento di tutte le attività necessarie a salvaguardare l'effettivo titolare del diritto attraverso un accurato controllo sulla legittimazione del portatore» (cfr. Cass. civ. Sez. I, 16-05-2008, n. 12460); inoltre, in materia di deposito, la banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa sicuramente in stato di colpa grave (Cass. 2008, n. 17039).

La diligenza si estende anche alla verifica dell'esistenza di un apposito mandato ad operare.

Infatti, la Banca emittente il libretto di deposito a risparmio, per la natura di quest'ultimo, per non incorrere in responsabilità ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuta a verificare anche la sussistenza di uno specifico mandato in capo al terzo che copia atti negoziali influenti sulla circolazione o di estinzione del libretto (Cass. 2001, n. 14856: «Sussiste la responsabilità della banca, presso cui è acceso un libretto di deposito nominativo al risparmio, per non aver accertato l'esistenza di una valida procura per la riscossione delle somme depositate»; Cass. 2005, n. 9026: «La natura nominativa del libretto in questione, comporta il preciso obbligo per la banca di accertare la legittimazione del soggetto che si presenta per compiere le operazioni sul medesimo; il che costituisce una garanzia per il titolare del libretto perché, anche se quest'ultimo venisse a trovarsi in mani altrui, non per questo sarebbe possibile l'effettuazione di prelievi indebiti. Ciò conferma, per altro verso, l'esclusione del fatto che l'affidamento abbia potuto costituire un comportamento negligente od imprudente idoneo a produrre responsabilità a titolo colposo nel successivo evento illecito costituito dall'uso abusivo del libretto stesso»).

Come correttamente esposto dal c.t.u., in linea generale, la prassi normalmente seguita, in ossequio alle indicazioni normative, ivi incluse le N.B.U., prevede che nel caso in cui la banca rilasci, a fronte del deposito a risparmio, un libretto nominativo, il cliente è tenuto a depositare la propria firma, necessaria ai fini dei successivi riconoscimenti e conseguenti prelievi (a differenza di quel che avviene nel caso di libretto al portatore dove la titolarità del diritto è incorporata nel titolo ed è irrilevante per la banca che il presentatore differisca dalla persona che ha costituito il deposito, così che solo in tale diversa tipologia di libretto nessuna firma viene depositata).

Nella specie, come già esposto, i libretti sono intestati solo al **NOTAIO** e vi è solo il suo specimen di firma. Il modulo contenente la firma dell'intestatario prevedeva altri campi lasciati vuoti nel quale si sarebbero dovute annotare cognome, nome, luogo, data di nascita e specimen di firma delle persone autorizzate ad operare sul conto/libretto. Nessuna firma del **COLLABORATORE NOTAIO** risulta depositata con riferimento specifico ai libretti delle procedure esecutive, così come non risulta agli atti nessun altro tipo di delega formale generale a quest'ultimo ad operare sui libretti, laddove senza dubbio il **COLLABORATORE NOTAIO** ha operato sui libretti costantemente, per anni, ed in riferimento ad un numero elevatissimo di libretti e procedure (si segnala che il presente giudizio ha ad oggetto la sorte di n. 3 libretti ma che il contenzioso è seriale nell'intestato tribunale).

Dunque, non vi è delega generale.

La Banca convenuta sostiene che **COLLABORATORE NOTAIO** era, invece, regolarmente censito e ben conosciuto in banca come collaboratore del **NOTAIO**, come concordemente riferito da numerosi testi escussi.

Sul punto è sufficiente rilevare che alla necessità che vi fosse specimen di firma del **COLLABORATORE NOTAIO** e delega formale ad operare non può ovviare la prova testimoniale: la legittimazione del **COLLABORATORE NOTAIO** ad operare sui libretti doveva essere dimostrata documentalmente e delega generale non esiste; si ricorda, inoltre, che i libretti erano intestati solo ed esclusivamente al **NOTAIO**.

Peraltro, il c.t.u. ha verificato che il **COLLABORATORE NOTAIO** è stato sì censito, ma in una filiale diversa da quella di accensione dei depositi e nella categoria "Famiglie Consumatori"; inoltre, ha verificato pure che tale censimento non è seguito da alcuna indicazione e/o specificazione circa il tipo di rapporto esistente fra la Banca ed l'**AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO**.

Si vuol dire cioè che anche il censimento è del tutto anomalo poiché non riferibile in maniera specifica, come doveva essere, alla gestione e/ movimentazione dei libretti intestati al **NOTAIO**.

Ne consegue che la evenienza che l'**AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO** fosse regolarmente censito e ben conosciuto dalla Banca non comporta che lo stesso potesse operare su libretti di deposito nominativi non a lui intestati e senza delega in disprezzo di ogni regola.

E poi superfluo rimarcare che il semplice possesso del libretto non legittimava l'**AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO** ad operare trattandosi di libretti nominativi, laddove per quanto emerso anche dall'esame delle prove testimoniali, di fatto il **COLLABORATORE** operava come nei libretti al portatore.

A questo punto la verifica si sposta sulla possibilità che il **COLLABORATORE NOTAIO** fosse delegato (anziché a monte ed in generale per ogni operazione riferibile ad qualsivoglia procedure e/o libretto), di volta in volta per ciascuna singola operazione nella distinta sottoscritta dal notaio che il **COLLABORATORE** stesso portava in banca ogni qual volta si recava a fare una operazione.

Sul punto è significativa la deposizione resa dal teste OMISSIS, dipendente della Banca, il quale ha così riferito:

*Per le operazioni di deposito o prelievo veniva consegnata una distinta di versamento o prelievo, già compilata e già firmata dal NOTAIO che veniva portata a mano dal delegato **COLLABORATORE** allo sportello. Il semplice possesso della distinta firmata dal notaio e del libretto, titolo nominativo, legittimava il **COLLABORATORE NOTAIO** come presentatore ad eseguire tutte le operazioni; **COLLABORATORE NOTAIO** poi controfirmava ogni singola operazione sulla medesima distinta, come presentatore; preciso*

che il **COLLABORATORE NOTAIO** veniva regolarmente identificato e risultava censito per le future operazioni.

Tale deposizione di fatto conferma che non è configurabile alcuna delega formale neppure di volta in volta conferita dal **NOTAIO** nelle distinte in atti, come in effetti sostenuto con forza dalla Banca.

Anche il c.t.u. ha concluso nel senso che di fatto il **COLLABORATORE NOTAIO** ha operato sui libretti senza essere autorizzato né con delega generale a monte né con delega specifica in riferimento ad ogni singola operazione e che, dunque, la Banca ha consentito tale illegittimo modo di operare al **COLLABORATORE NOTAIO**, peraltro in un arco di tempo molto lungo (oltre quattro anni).

Nelle osservazioni al c.t.u. la Banca così si esprime: L'**AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO** era senza dubbio un rappresentante – identificato alla prima operazione, come da prassi bancaria, attraverso il documento di identità e l'inserimento dei suoi dati nel sistema informatico, contestualmente alla presentazione in Banca da parte del **NOTAIO** quale suo collaboratore – debitamente legittimato dal possesso del libretto, dalla distinta di prelevamento o versamento e della distinta per l'emissione degli assegni circolari o per la richiesta di bonifico, distinte tutte a firma del **NOTAIO**.

La banca, come già esposto, anche in sede di osservazioni alla consulenza, insiste sul valore dell'art. 5 delle clausole contrattuali poste a base del libretto, ove si legge che “i rimborsi vengono effettuati all'intestatario del libretto o a un suo rappresentante debitamente legittimato” ed assumono, come accennato, che il conferimento del potere rappresentativo può essere dato sia a valenza generale sia a valenza per le singole operazioni. Sostengono inoltre che “*Che il **NOTAIO** abbia scelto questa seconda modalità operativa (come confermano i testi) risulta chiaramente per tabulas da una attenta lettura dei moduli utilizzati, dove è precisato (in basso a destra): “PER OPERAZIONI ESEGUITE DA PERSONA DIVERSA DELL'INTESTATARIO E NON FACOLTIZZATE AD OPERARE SUL RAPPORTO” (allegato 1). Vale anche la pena sottolineare che (in alto nel modulo) è un elenco dei vari tipi di operazione volta a volta autorizzate. In questo contesto, si deve affermare che la banca era contrattualmente obbligata ad eseguire le operazioni richieste.*”

Il c.t.u. sul punto non ha potuto che ribadire quanto già esposto ovverossia che nessuna procura generale o speciale è stata rinvenuta in atti (così come pure nel presente giudizio) e, ritiene la scrivente che a tanto non può ovviare il contenuto dei moduli di distinta utilizzati.

Si riporta graficamente la distinta per meglio comprendere.

In primo luogo, la parte della distinta richiamata (a destra del modello) non può integrare valido modello di delega poiché contiene una dichiarazione proveniente dal **COLLABORATORE NOTAIO** di agire per conto di (lo stampato così recita: “dichiaro che la presente operazione viene da me eseguita per conto di....”), senza indicare le generalità del delegante.

Tale parte contiene la sola firma del **COLLABORATORE NOTAIO**.

Non vi la firma del delegante **NOTAIO**.

A sinistra del modello, nella parte riferibile alle generalità del richiedente, parimenti non compilata, vi è solo la sottoscrizione del **NOTAIO**. Sempre in tale parte nel modello laddove è richiesto di inserire le generalità del richiedente vi è una nota n. 1 ove si legge “Dati e firma dell'intestatario o del delegato facoltizzato ad operare sul rapporto”: è chiaro che vi è solo la firma del **NOTAIO** che è l'intestatario non essendo **COLLABORATORE NOTAIO** facoltizzato a monte ad operare sul rapporto come più volte detto.

Dunque, a destra del modello vi è la parte già richiamata che la banca assume essere una delega, ove si legge: Per operazioni eseguite da persone diverse dall'intestatario e non facoltizzate ad operare sul rapporto; qui il **COLLABORATORE NOTAIO** si è limitato a sottoscrivere la parte in cui si legge Dichiaro che la presente operazione è da me eseguita per conto di....senza le generalità del delegante e soprattutto non vi è manifestazione di volontà (a delegare) del delegante.

E' evidente, infatti, che la firma apposta a sinistra dal **NOTAIO** non vale delega per la parte a destra del modulo, né vi è alcuna manifestazione di volontà del **NOTAIO** di delegare il **COLLABORATORE NOTAIO** per quella operazione.

La manifestazione di volontà, come è ovvio, doveva provenire dal delegante (**NOTAIO**) non dal delegato (**COLLABORATORE NOTAIO**) e non è sufficiente allo scopo la firma a sinistra apposta dal **NOTAIO** che non è riferibile e/o estensibile alla asserita delega, essendo stata apposta solo in qualità di intestatario.

Quindi, la distinta non contiene affatto una delega specifica per quella operazione, ma presuppone comunque una delega specifica per quella operazione che non esiste; il modulo così predisposto non contiene i requisiti minimi volti ad accertare una sicura manifestazione di volontà proveniente dal delegante.

Il c.t.u. poi condivisibilmente aggiunge: *“Qualora anche si volesse avallare la tesi sostenuta dal C.T.P. e dall'avvocato di parte Banca, ovvero che i moduli prestampati dalla Banca che vedono apposta la firma del **NOTAIO** alla dicitura “Firma del versante/richiedente” ed una diversa firma che potrebbe essere attribuita all'**AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO** alla dicitura “per operazioni eseguite da persone diverse dall'intestatario e non facoltizzate ad operare sul rapporto” costituivano procura speciale ad operare, la sottoscritta evidenzia che tali non possono essere definite come deleghe regolari in quanto mancanti dei dati relativi al delegante e mancanti dei dati relativi al delegato. La Banca vedendosi presentare delle deleghe non regolari non era pertanto obbligata ad eseguire le operazioni richieste. La sottoscritta evidenzia che dei numerosi moduli presenti nel fascicolo, che vedono apposta la firma del **NOTAIO** alla dicitura “Firma del versante/richiedente” ed una diversa firma attribuita all'**AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO** alla dicitura “per operazioni eseguite da persone diverse dall'intestatario e non facoltizzate ad operare sul rapporto”, ed a cui il C.T.P. e l'Avvocato della Banca attribuiscono la valenza di procure speciali, nessuno di questi è stato compilato in ordine alle generalità complete dei soggetti “delegante” e “delegato”. Di fatto, alla semplice firma apposta sul modulo, definito in gergo Modulo Omnibus, perché può essere utilizzato per diverse tipologie operazioni e su diverse tipologie di contratti bancari, non viene né dalla legge né dalla prassi bancaria attribuita la valenza di procura speciale”.*

La scrivente condivide del tutto e fa propri tali argomenti.

Dunque, non solo non può ritenersi che il modulo contenesse di per sé procura speciale ad operare in capo a persone non facoltizzate; in ogni caso i moduli sono comunque del tutto carenti e mal compilati in quanto mancanti dei dati relativi al delegante e dei dati relativi al delegato.

D'altronde basta esaminare una delle tante distinte depositate e sopra resa visibile: la parte riferibile alle operazioni eseguite da persone diverse dall'intestatario è sostanzialmente priva di compilazione, in violazione peraltro anche dell'art. 2 della l. 5.7.1991 n. 197 che lo stesso modulo richiama (si tratta degli stringenti obblighi di identificazione e registrazione richiesti anche dalla normativa antiriciclaggio; il cit. art. 2, applicabile ratione temporis, prevede infatti che Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni).

Ne vale richiamare la nota n. 2 in calce al modulo ove si legge che i dati anagrafici sono necessari solo laddove non già in possesso della Banca; si ricorda, infatti, che il **COLLABORATORE NOTAIO**, ad opinione di questo giudice, non è stato neanche regolarmente censito (in filiale diversa e senza riferimenti alle sue attività sui libretti riferibili alle procedure esecutive).

Per tutto quanto esposto va esclusa la legittimazione del **COLLABORATORE NOTAIO** che ha, dunque, operato, e la Banca glielo ha consentito, sui libretti riferibili ad procedure esecutive immobiliari giudiziali, al di fuori delle previsioni di legge e della prassi bancaria riconosciuta.

Tali evenienze superano e rendono superflua l'indagine sulla firma del notaio (pacificamente falsificata dal **AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO**) e la riconoscibilità della sua falsificazione da parte del dipendente allo sportello.

Sicchè appare del tutto inutile e dispendiosa ogni indagine grafologia pure richiesta dalla Banca.

LA RESPONSABILITÀ DEL COLLABORATORE

E' pacifico che il **COLLABORATORE NOTAIO**, anche in sede penale, si sia assunto la piena responsabilità degli ammanchi ed abbia confessato sia di aver falsificato la firma del notaio alle distinte di prelevamento sia di essersi impossessato di tutte le somme depositate sui libretti riferibili alle procedure esecutive per un importo complessivo di oltre 5 milioni di euro (cfr. lettera di autodenuncia in atti; vedi anche decreto di citazione del responsabile civile nella persona del **NOTAIO** reso dal Collegio penale in data 5.12.2014 nel quale si legge che è contestata al **COLLABORATORE NOTAIO** un'appropriazione di oltre 5 milioni di euro effettuata nell'arco temporale che va dal 2005 al 2009).

Il **COLLABORATORE NOTAIO**, peraltro, non ha inteso resistere alla domanda restando contumace nel presente giudizio.

Sul punto si chiarisce che l'azione nei confronti del **COLLABORATORE NOTAIO** ha natura extracontrattuale e si fonda sull'illecito impossessamento della somma.

ESTENSIONE DELLA DOMANDA AL TERZO CHIAMATO.

Parte attrice nelle conclusioni ha chiesto la condanna solidale di tutti i convenuti alla restituzione della somma indicata in citazione e pacificamente mai ricevuta come in suo diritto.

Va chiarito che nell'ipotesi in cui, come è avvenuto nella specie, il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente complesso (Cass. 2013, n. 5400).

Laddove, invece, si verta nella ipotesi di chiamata del terzo in garanzia, la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.

Nel caso in esame, in maniera chiarissima il **NOTAIO** ha chiesto in comparsa di costituzione di chiamare in giudizio la Banca ed il **COLLABORATORE NOTAIO** "in qualità di responsabili esclusivi e diretti del danno lamentato dall'attrice"; ha, quindi, il **NOTAIO** indicato nei predetti i soggetti tenuti a rispondere della pretesa attorea, con sicura e conseguente estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti dei predetti. Discorso diverso è a farsi in riferimento all'istituto assicurativo, che, invece, correttamente il **NOTAIO** ha chiesto di chiamare in causa in garanzia (per essere manlevato in caso di condanna), sicchè è evidente che solo in riferimento a tale ultimo chiamato non è ammissibile alcuna condanna diretta

occorrendo limitare la verifica alla esistenza della polizza, della copertura e dell'obbligo di manleva nel rapporto esclusivo con il **NOTAIO**.

Sempre in riferimento alla estensione della domanda attorea al terzo va ulteriormente chiarito che in generale, allorché un evento di danno sia imputabile a più fatti colposi o dolosi che, in vario modo, vi concorrono, dando luogo a responsabilità per fatto illecito dei loro autori il danneggiato non ha l'onere di chiamarli tutti; e ciò perché l'eventuale accertamento del concorso di altri responsabili oltre il convenuto – per il principio di solidarietà nella responsabilità – rende possibile che l'unico convenuto sia condannato per intero.

E' il convenuto che viceversa ha interesse a vedere accertato nel medesimo giudizio che egli non è responsabile (o non è il solo) e questo interesse è appunto fatto valere con la chiamata di terzo, anche in mancanza di un'espressa estensione della domanda da parte dell'attore.

Logica conseguenza di quanto esposto è che la diversità del fatto accertato come causa dell'evento, rispetto a quello originario indicato dall'attore, non determina mutamento dell'obbligazione e, quindi, dell'oggetto della domanda, come chiarito dalla migliore dottrina.

NESSO DI CAUSALITÀ E CONCORSO DEI DIVERSI TITOLI DI RESPONSABILITÀ

Quanto poi al concorso non di diversi soggetti, ma di diversi titoli di responsabilità, va rilevato che quando l'evento è riferibile a più azioni o omissioni e plurimi sono gli illeciti imputabili a soggetti diversi, a tutti deve riconoscersi efficacia causale dell'evento dannoso, essendo sufficiente che la condotta illecita di uno costituisca condizione necessaria per la verifica dell'evento, a meno che la sua rilevanza sia esclusa da una causa sopravvenuta, eccezionale o atipica.

Come ben chiarito dalla Cassazione nella sentenza del 2015 n. 286, *“La responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cod. civ., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate”*.

In ordine, invece, al nesso eziologico, tra la condotta del notaio e quella della Banca vi è stato un rapporto in forza del quale la prima ha costituito un antecedente necessario del danno, poiché se il libretto fosse stato adeguatamente custodito ed il dipendente fosse stato adeguatamente controllato dal notaio, come era suo dovere, e si fosse avuto cura di provvedere diligentemente di persona alle singole operazioni di deposito - o attraverso una delega rispettosa di tutte le formalità sopra ben descritte - gli indebiti prelievi di denaro della procedura non sarebbero stati possibili, per cui la condotta del notaio ha rappresentato una delle condizioni perché l'evento dannoso potesse verificarsi.

Di contro, la condotta dolosa del **COLLABORATORE NOTAIO** non ha costituito un fatto eziologico eccezionale, cui riconoscere la efficacia di causa sopravvenuta capace di ridurre la precedente condotta illegittima del notaio al rango di semplice occasione, costituendo al contrario un avvenimento prevedibile e prevenibile.

E' pacifico in giurisprudenza che la utilizzazione fraudolenta di un libretto di deposito da parte di chi lo detenga, senza esserne titolare e senza essere soggetto ad alcuna forma di controllo da parte del titolare (cui potremmo aggiungere la assenza di delega ad operare), non rappresenta affatto un avvenimento al di fuori della sfera di prevedibilità e prevenibilità di chi dovrebbe curare personalmente la custodia, la violazione del rapporto fiduciario essendo fenomeno abbastanza diffuso che induce di norma le persone prudenti ad evitare di affidare a terzi valori di cui questi, anche se con delle forzature, possono appropriarsi.

Egual ragionamento è a farsi quanto alla condotta della Banca, sicura concausa del danno e non causa da sola sufficiente ad interrompere il descritto nesso di causalità.

Come già accennato, in tema di contratto bancario di deposito di una somma di denaro con emissione di un libretto nominativo, la banca depositaria ha l'obbligo di accertare la legittimazione del soggetto che effettua le operazioni di prelievo con la conseguenza che anche l'affidamento della custodia del libretto ad un terzo non esclude la responsabilità della banca per i prelievi illegittimi effettuati dal terzo.

Quanto alla misura della partecipazione all'evento dannoso, la stessa va determinata nella misura del 50% in capo al **COLLABORATORE NOTAIO** ed in pari restante misura in capo al **NOTAIO** ed alla Banca (25+25).

Va chiarito che la percentualizzazione è fatta solo in vista di un futuro possibile regresso poichè nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità per il danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna.

Dunque, se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido e per intero al risarcimento del danno, salvo il diritto di regresso di chi abbia risarcito nei confronti degli altri esercitabile solo dopo avere pagato.

La indicata percentualizzazione viene, dunque, accertata ai fini dell'azione di regresso tra i vari coobbligati ex art. 2055 c.c., azione esercitabile comunque solo a decorrere dall'avvenuto pagamento della somma poi oggetto di regresso.

In conclusione, poichè la percentualizzazione è fatta solo in vista di un futuro possibile regresso, con riguardo al presente giudizio non può che essere emessa una condanna in solido del **NOTAIO**, del **COLLABORATORE NOTAIO** e della Banca per l'intera somma.

Inoltre, deve ritenersi che sulla gravità e prevalenza della condotta dolosa del **COLLABORATORE NOTAIO** non è davvero necessario alcun approfondimento ulteriore, mentre la responsabilità colposa del notaio è pari a quella della Banca atteso che l'elemento soggettivo della omissione di custodia del libretto e della mancanza di controlli sull'operato della proprio dipendente ben possono considerarsi equivalenti alla posizione dell'istituto di credito per la inefficienza dei controlli sulla legittimazione del **COLLABORATORE NOTAIO** e la inesistenza di una valida delega ad operare, sia generale che particolare.

NOTAIO, AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO e la convenuta Banca vanno, dunque, condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 29.697,43 (incontestato essendo il mancato pagamento di tale importo), oltre interessi legali dalla data di chiusura della procedura esecutiva sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla presente sentenza; sulla somma così ottenuta vanno corrisposti i soli interessi legali dalla sentenza al saldo, come da noti e costanti insegnamenti della Suprema Corte (tale criterio vale sia per l'illecito extracontrattuale sia per il danni da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie; infatti, anche queste ultime costituiscono, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tengono luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore stesso allegghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2 comma, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie, cfr. Cass. 2009, 1335).

SULLA DOMANDA DI MANLEVA

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Pacifica essendo l'operatività in astratto della polizza assicurativa in lite, trattandosi di evenienza documentata ed incontestata, così come è pacifica la presenza di regolare copertura, la società assicuratrice va condannata a tenere indenne il **NOTAIO** di quanto condannato a pagare in favore di parte attrice, detratta la franchigia contrattuale di 10.000,00.

SPESE DI LITE

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto e dei terzi chiamati.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. condanna **NOTAIO, AVVOCATO COLLABORATORE NOTAIO** e la **BANCA**, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 29.697,43, oltre interessi come indicato in parte motiva;
2. condanna gli **ASSICURATORI DEI LLOYD'S** a tenere indenne **NOTAIO** di quanto condannato a pagare in favore di parte attrice, detratta la franchigia;
3. condanna il convenuto ed i terzi chiamati alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.500,00, di cui € 500,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Avellino il 4.2.2016.

Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*